




*Comune di Montecchio Emilia
Provincia di Reggio Emilia*


CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(L. n. 447, 26 ottobre 1995; L.R. n. 15, 9 maggio 2001)

Approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 07/04/2014

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE





Redatto a cura di



ats – **CONSULENTI** ASSOCIATI s.r.l.

cap. soc. € 30.000,00 int. vers.
via j.f. kennedy, 17
42124 reggio nell'emilia
tel. 0522.701079 - 0522.300824
fax 0522.379946
pec atseco@pec.it
c.f. e p.iva reg. impr. RE 01645400357

Gruppo di lavoro:

Dott. *Maurizio Anceschi*

Dott.sa *Silvia Fradici*


Tecnici acustici:

Dott. *Giuliano Iorio*

Ing. *Giuseppe Ognibene*

Si ringrazia l'Amministrazione Comunale di Montecchio Emilia, in particolare: Prof. Gianni Leoncini (Assessore all'Ambiente), Arch. Edis Reggiani (dirigente Ufficio Tecnico) e p.i. Milva Camuncoli (responsabile Ufficio Ambiente).

Rev.	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato dal Committente	Data
00	Norme per l'applicazione della classificazione acustica	Silvia Fradici	Maurizio Anceschi		21/03/2013
01	Stesura controdedotta	Silvia Fradici	Maurizio Anceschi		27/01/2014



Sommario

Premessa	7
Art. 1. Elaborati costitutivi	9
Art. 2. Riferimenti normativi	9
Art. 3. Definizioni	10
Art. 4. Procedura di approvazione ed entrata in vigore della classificazione acustica	15
Capo I Classificazione acustica del territorio comunale	16
Art. 5. Classi acustiche	16
Art. 6. Limiti acustici	16
Art. 7. Valori obiettivo di qualità acustica	18
Art. 8. Prescrizioni generali per le sorgenti sonore	19
Art. 9. Confini tra diverse classi acustiche	19
Art. 10. Zone con livelli acustici superiori ai limiti di attenzione	20
Art. 11. Fasce di pertinenza stradale	20
Art. 12. Zone/attività particolari	23
Capo II Compatibilità acustica degli strumenti di pianificazione e nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie	26
Art. 13. Coordinamento con il Piano Strutturale Comunale, PSC	26
Art. 14. Piano Operativo Comunale, POC	26
Art. 15. Obiettivi e requisiti tecnici da perseguire in sede di formazione dei PUA	27
Art. 16. Relazione di Impatto Acustico dei PUA	28
Art. 17. Prescrizioni da osservare nell'attuazione di interventi urbanistici diretti	29
Art. 18. Requisiti acustici passivi degli edifici	30
Capo III Compatibilità acustica nella pianificazione delle infrastrutture per la mobilità	31
Art. 19. Progettazione di nuove infrastrutture	31
Capo IV Documentazioni acustiche	32
Art. 21. Documentazione di Impatto Acustico	32
Art. 22. Documentazione di previsione del clima acustico	33
Capo V Attuazione della classificazione acustica e indirizzi per il risanamento	35
Art. 23. Adempimenti nelle aree di potenziale conflitto	35

Art. 24. Aree candidate a Piano di Risanamento Acustico comunale	35
Art. 25. Piano di Risanamento Acustico - Formazione e contenuti	35
Art. 26. Piano di risanamento delle imprese	36
Art. 27. Durata e aggiornamento della classificazione acustica	37
Art. 28. Rete e periodicità dei controlli acustici	37
Art. 29. Provvedimenti amministrativi e sanzioni	37
<i>Allegato n. 1. Schede di risanamento</i>	40
<i>Allegato n. 2. Contenuti del documento di impatto acustico</i>	61
<i>Allegato n. 3. Contenuti del documento di clima acustico</i>	63
<i>Allegato n. 4. Elenco delle attività a bassa rumorosità (di cui all'All. B del DPR n. 227/11)</i>	64

Premessa

Il rumore si configura non solo come fattore disturbante la quiete e l'integrità ambientale ma sempre più come un potenziale agente inquinante avente effetti nocivi sulla salute e sul benessere dei cittadini.

Obiettivo del Comune è contrastare ogni forma di inquinamento acustico ed operare costantemente al fine di migliorare la qualità dell'ambiente esterno e di vita dei cittadini.

La classificazione in zone relativamente omogenee per tipologia, quantità e qualità delle attività antropiche presenti sul territorio individua i livelli di rumorosità ritenuti accettabili ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 e del DPCM 14 novembre 1997 per ciascun ambito urbano e considerati compatibili con le attività antropiche presenti o di nuovo impianto.

Il confronto tra lo stato di fatto della città esistente, o il suo assetto futuro (conseguente all'attuazione delle previsioni urbanistiche), e la classificazione acustica possono verificare l'esistenza di una compatibilità tra zona, tipologia e densità di usi oppure riscontrare livelli di rumore superiori a quelli considerati ottimali per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447/95 spetta al Comune operare per il coordinamento degli strumenti urbanistici con le determinazioni assunte nella classificazione acustica.

Le presenti norme provvedono a dettare le prescrizioni, i requisiti e gli adempimenti necessari per mantenere le compatibilità tra la classificazione acustica e le destinazioni d'uso esistenti o previste nella pianificazione territoriale.

Qualora si verificano elementi di incompatibilità tra zonizzazione acustica e livelli di rumore presente, il Comune deve assumere i provvedimenti necessari alla mitigazione dell'inquinamento acustico.

Tali azioni possono essere di natura amministrativa, tecnica, gestionale e costruttiva, ad esempio:

- Piani di Risanamento Acustico (PdRA) di cui all'art. 7 della L. n. 447/95;
- Piani di trasporto urbano, Piano urbano del traffico, pianificazione e gestione del traffico in relazione alla pianificazione urbanistica;
- pianificazione urbanistica con la possibilità di rilocalizzazione o decentramento di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili;
- Regolamenti comunali (edilizio, igiene, ecc.).

Inoltre possono essere adottati interventi di riduzione del rumore attivi o passivi: nei luoghi di immissione e/o lungo la via di propagazione dalla sorgente al recettore e/o sul recettore stesso.

Occorre precisare che lo strumento di intervento indicato dalla L. 447/95 è sempre e unicamente il Piano di Risanamento Acustico (PdRA) che detta una serie di azioni specifiche necessarie alla mitigazione dell'inquinamento acustico riferite a singoli ambiti urbani puntualmente definiti e localizzati.

Può accadere che tali interventi rientrino solo in parte nel dominio giuridico amministrativo disciplinato attraverso la classificazione acustica del territorio comunale. Il PdRA è dunque condizione necessaria ma non sufficiente a promuovere azioni complesse per la mitigazione dell'inquinamento acustico.

Art. 1. Elaborati costitutivi

La Classificazione Acustica del comune di Montecchio Emilia è costituita da:

- Relazione Tecnica
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tavola 1 – Zonizzazione acustica (n°2 fogli: 1a & 1b; alla scala 1: 5.000)
- Tavola 2 – Punti di Misura (alla scala 1: 2.500)

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

Art. 2. Riferimenti normativi

La presente classificazione acustica assume quali principali riferimenti normativi:

Comunitarie

- Direttiva n. 2002/49/CE del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

Nazionali

- DPCM del 01/03/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”*;
- D. Lgs n. 285 del 30/05/1992 *“Nuovo codice della strada”* e s.m.i. ;
- **L. n. 447 del 26/10/1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”***;
- DM del 11/12/1996 *“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”*;
- **DPCM del 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”***;
- DPCM del 05/12/1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*;
- DM del 16/03/1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”*;
- DPCM del 31/03/1998 *“Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica”*;
- DM del 29/11/2000 *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*.
- **DPR n. 142 del 30/03/2004 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”***;
- D. Lgs. N. 194 del 19/08/2005 *“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”*;
- DPR n. 227 del 19/10/2011 *“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese ...”*.

Regione Emilia-Romagna

- DGR n. 5148 del 19/11/1991 *“Applicazione del DPCM 1° marzo 1991 ...”*
- **Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 *“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”*** e s.m.i. ;
- **DGR n. 2053 del 09/10/2001 *“Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della LR 9 maggio 2001 n. 15 ...”***;

- DGR n. 45 del 21/01/2002 “*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15 ...*”;
- DGR n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001 n. 15 ...*”;

Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente Classificazione acustica vengono assunte, in conformità al DPCM 01.03.1991 e DPCM 14.11.1997, alla L. 447/95, alla LR 15/2001 e alla Delibera di GR 2053 del 09.10.2001, per favorire la loro appropriata applicazione, le seguenti definizioni:

Inquinamento acustico (art. 2 L. 447/95)

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo (art. 1 DPR 142/04)

Ogni ambiente interno ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al DLgs 81/2008, [in materia di sicurezza sul lavoro] salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgente sonora (all. A DPCM 01.03.1991)

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

Tali sorgenti di rumore sono riconducibili essenzialmente a due tipologie (art. 2 L. 447/95):

sorgenti sonore **fisse** :

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi;
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

sorgenti sonore **mobili**:

- tutte le sorgenti sonore non comprese tra quelle fisse.

Sorgente specifica (all. A DM 16.03.1998)

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Valori limite di emissione (art. 2 L. 447/95)

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora specifica, misurato in prossimità della sorgente stessa.

La Tabella 2 riporta i valori limite di emissione in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere previsti dal DPCM 14.11.1997.

Valori limite di immissione (art. 2 L. 447/95)

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Sono distinti in:

- valori limite **assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite **differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

Valori limite assoluti di immissione (art. 3 DPCM 14.11.1997)

Livello di rumore ambientale, L_a , che non può essere superato, in funzione del periodo del giorno (in genere diverso nelle ore diurne rispetto alle notturne) e delle caratteristiche dei luoghi così come definiti dalla legge e dalla zonizzazione acustica comunale.

La Tabella 3 riporta i valori limite assoluti di immissione in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere previsti dal DPCM 14.11.1997.

Valori limite differenziali di immissione (art. 4 DPCM 14.11.1997)

Valore massimo che può assumere il livello differenziale del rumore. I valori limite corrispondono a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Non si applicano alle aree esclusivamente industriali (Classe VI).

Gli ulteriori casi di non applicabilità di tali valori limite sono indicati nell'art. 4 del DPCM 14.11.1997.

Livello differenziale di rumore (all. A DPCM 01.03.1991)

Differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e quello di rumore residuo, ovvero = $L_a - L_r$.

Valori di attenzione (art. 2 L. 447/95)

Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori di attenzione come indicati nell'art 6 del DPCM 14.11.1997 sono:

- se riferiti ad un'ora, i valori riportati nella Tabella 3 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativi ai tempi di riferimento, i valori della Tabella 3.

Per comodità di lettura essi vengono riportati in Tabella 4.

Il loro superamento comporta l'obbligo per il Comune di dotarsi di un Piano di risanamento acustico, come previsto dall'art. 7 della L. 447/95 e dall'art. 5 della LR 15/2001.

Valori di qualità (art. 2 L. 447/95)

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

La Tabella 5 riporta i valori di qualità in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere previsti dal DPCM 14.11.1997.

Livello di pressione sonora - L_p (all. A DPCM 01.03.1991)

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p/p_0)^2 \text{ dB}$$

dove:

p è il valore efficace della pressione sonora (misurata in pascal, Pa),

p_0 è la pressione sonora di riferimento, assunta uguale a 20 mPa in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" - L_{Aeq} (all. A DPCM 01.03.1991)

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log [1/T \int_0^T p_A^2(t)/p_0^2 dt] \text{ dB(A)}$$

dove:

$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderato secondo la curva "A" di cui alle norme I.E.C. n. 651;

p_0 è la pressione sonora di riferimento assunta uguale a 20 mPa in condizioni standard;

T è l'intervallo di tempo di integrazione;

$L_{Aeq,T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

In riferimento all'intervallo di tempo considerato si possono ad esempio distinguere:

$L_{Aeq,d}$ = esteso all'intero tempo di riferimento diurno (ore 6 - 22),

$L_{Aeq,n}$ = esteso all'intero tempo di riferimento notturno (ore 22 - 6),

$L_{Aeq,H}$ = esteso ad un tempo di misura di 3.600 secondi.

Livello di rumore ambientale - L_a (all. A DPCM 01.03.1991)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al seguente paragrafo) e da quello prodotto dalle sorgenti specifiche disturbanti.

Livello di rumore residuo - L_r (all. A DPCM 01.03.1991)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le sorgenti specifiche disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

Il rumore del traffico è normalmente considerato una componente del rumore residuo.

Livello di rumore corretto (ambientale o residuo)

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" del rumore (ambientale o residuo) determinato in un prefissato intervallo di tempo, corretto per tener conto delle eventuali componenti impulsive e/o tonali e/o a bassa frequenza del rumore disturbante, o della presenza di rumore a tempo parziale.

Livello di pressione sonora equivalente per rilievi discontinui - LAeq,TR

Nel corso di misure non continue dell'inquinamento acustico si fa riferimento per il calcolo del livello continuo equivalente alla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TR} = 10 \log [1/T_R \sum_{i=1}^n t_i 10^{0,1L_{Aeq,ti}}]$$

dove:

t_i = tempo di misura i-esimo,

n = numero di periodi di misura,

$L_i = L_{Aeq}$ nel t-esimo tempo e nell'n-esimo periodo inteso come livello di rumore (ambientale o residuo) corretto,

$$T = \sum_{i=1}^n t_i$$

Livello percentile di rumore (Livello statistico)

Livello sonoro in dB(A) superato per una certa percentuale di tempo di misura.

Rumore con componenti impulsive (all. A DPCM 01.03.1991)

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali (all. A DPCM 01.03.1991)

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Sito di misura delle immissioni

Corrisponde all'insediamento disturbato o, in mancanza di questo, al confine della zona acustica che subisce l'immissione sonora, in quanto appartenente ad una classe acustica più tutelata.

Ricettore (art. 1 DPR 142/04)

"Qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali ... [omissis]"

Tempo di riferimento - Tr (all. A DM 16.03.1998)

Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione -To (all. A DM 16.03.1998)

È un periodo di tempo compreso entro uno dei tempi di riferimento (Tr), nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura -Tm (all. A DM 16.03.1998)

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura, di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Classificazione acustica (Emilia-Romagna DGR n. 2053/01)

È la suddivisione del territorio in Unità Territoriali Omogenee (UTO; v.), ottenuta facendo riferimento alle caratteristiche urbanistiche e funzionali e ad idonei parametri socio-economici, alle quali sono assegnati livelli massimi ammissibili di rumore ambientale e livelli differenziali massimi tra rumore ambientale e rumore residuo.

La classificazione acustica si distingue in stato di fatto del territorio e stato di progetto:

Stato di fatto

Assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso. Sono assunte come tali anche le parti di territorio dove le previsioni dello strumento urbanistico vigente sono approvate in via definitiva.

Stato di progetto

Parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra l'uso reale del suolo e l'assetto previsto dagli strumenti urbanistici comunali non ancora attuati al momento della predisposizione della classificazione acustica.

Unità Territoriali Omogenee (UTO) (Emilia-Romagna DGR n. 2053/01)

Porzioni di territorio omogenee per quanto riguarda la classe acustica di riferimento. L'individuazione delle UTO per lo stato di fatto è basata su criteri di omogeneità quali:

- usi reali del suolo;
- tipologia edilizia;
- infrastrutture di trasporto.

L'individuazione delle UTO per lo stato di progetto è basata sulle tipologie degli interventi urbanistici previsti dalla pianificazione comunale.

Centro abitato (art. 1 DPR 142/04)

Insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 [Codice della Strada].

Confine stradale (art. 1 DPR 142/04)

Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [Codice della Strada].

Sede stradale (art. 1 DPR 142/04)

Superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 [Codice della Strada] e successive modificazioni;

Fascia di pertinenza acustica (art. 1 DPR 142/04)

Striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Art. 4. Procedura di approvazione ed entrata in vigore della classificazione acustica

La procedura di approvazione della classificazione acustica è disciplinata dall'art. 3 della LR 15/2001.

La classificazione acustica del territorio comunale è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di n. 60 (sessanta) giorni, durante i quali è acquisito il parere dell'ARPA ER.

Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni.

Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia.

Con la stessa procedura sono approvate le varianti, anche parziali, alla Classificazione Acustica.

La Classificazione acustica entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale sono approvate.

Capo I Classificazione acustica del territorio comunale

Art. 5. Classi acustiche

La classificazione acustica di Montecchio Emilia è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (o Unità Territoriali Omogenee, UTO; ai sensi della DGR Emilia-Romagna n. 2053/01), ognuna delle quali è stata attribuita ad una delle classi territoriali individuate nella Tabella 1.

Tabella 1 Descrizione delle classi territoriali come in Tabella A del DPCM 14.11.1997

Classe I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV - Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V - Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI - Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 6. Limiti acustici

In applicazione del DPCM 14.11.1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione e i valori di attenzione, distinti per il periodo diurno (ore 6.00 - 22.00) e notturno (ore 22.00 - 6.00).

Essi rappresentano i valori da non oltrepassare a tutela della salute, della qualità abitativa e dell'ambiente.

Tabella 2 Valori limite di emissione (rif. Tabella B del DPCM 14.11.1997)

Classe acustica	Destinazione d'uso	Valori limite di emissione (in dB(A))	
		diurno (ore 6 - 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3 Valori limite assoluti di immissione (rif. Tabella C del DPCM 14.11.1997)

Classe acustica	Destinazione d'uso	Limite assoluto di immissione (in dB(A))	
		diurno (ore 6 - 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4 Valori di attenzione (rif. art. 6 DPCM 14.11.1997)

Classe acustica	Destinazione d'uso	Valori di Attenzione (in dB(A))	
		diurno (ore 6 - 22)	notturno (ore 22 - 6)
<i>Se riferiti ad 1 ora</i>			
I	Aree particolarmente protette	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50
III	Aree di tipo misto	70	55
IV	Aree di intensa attività umana	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75
<i>Se riferiti all'intero periodo di riferimento</i>			
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 7. Valori obiettivo di qualità acustica

In applicazione del DPCM 14.11.1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono richiamati i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6.00 - 22.00) e notturno (ore 22.00 - 6.00).

Essi rappresentano i valori cui tendere programmaticamente per garantire una più armoniosa qualità della vita e rispetto dell'ambiente.

Si consideri che la generale diminuzione di 3 dB(A) rispetto ai limiti di immissione di Tabella 3, data la scala logaritmica dell'unità di misura, rappresenta un dimezzamento dell'energia sonora proveniente dalle diverse sorgenti che contribuiscono a determinare il livello di rumore ambientale.

Tabella 5 Valori di qualità (rif. Tabella D del DPCM 14.11.1997)

Classe acustica	Destinazione d'uso	Valori di qualità (in dB(A))	
		diurno (ore 6 - 22)	notturno (ore 22 - 6)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 8. Prescrizioni generali per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare contemporaneamente le seguenti limitazioni (per le definizioni si rimanda all'Art. 3):

- a) limite massimo di emissione proprio della zona di appartenenza;
- b) limite assoluto di immissione proprio delle zone limitrofe, misurato in prossimità dei ricettori (ambienti abitativi e/o spazi utilizzati da persone o comunità) o, in mancanza, al confine di zona;
- c) criterio di immissione differenziale, che prevede il rispetto di una differenza massima pari a 5 dBA di giorno e a 3 dBA di notte, tra il livello sonoro equivalente del rumore ambientale (a sorgente attiva) e quello del rumore residuo (a sorgente spenta). Il criterio differenziale si applica in tutto il territorio comunale, ad eccezione delle "aree esclusivamente industriali" ove individuate, ed è misurato all'interno degli ambienti abitativi.

Art. 9. Confini tra diverse classi acustiche

In armonia con il disposto dell'art. 2, cm. 4 della LR 15/2001, si assume come criterio basilare ai fini della classificazione acustica di progetto che all'interno del territorio urbanizzato UTO contigue non debbano avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente (misurato secondo i criteri generali stabiliti dal DM 16.03.1998).

In relazione alla classificazione acustica delle aree esistenti, ossia dello stato di fatto, tale situazione ottimale non è sempre verificata.

Nella Tavola 1 di Zonizzazione acustica si individuano pertanto tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato con verifiche strumentali apposite:

a) confini compatibili

Confini tra zone con classi acustiche che differiscono per non più di 5 dB(A).

In questo caso si attestano situazioni conformi agli indirizzi regionali e non si rende necessario, salvo future evidenze adeguatamente supportate da rilievi strumentali, prevedere attività di monitoraggio acustico periodico né programmi di risanamento acustico.

b) confini di potenziale conflitto (PC)

Confini tra zone con classi acustiche differenti per più di 5 dB(A), ossia con “salto di classe”, ma per le quali, dalle misure acustiche sin qui effettuate, non risulta una situazione di reale conflitto acustico.

Per tali ambiti non si rende necessario, al momento, la previsione di un Piano di Risanamento Acustico (PdRA).

In tali zone si applicano gli adempimenti di cui all’Art. 23.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti di immissione nella confinante area a classe minore.

In caso di futuro acclarato superamento di tali limiti si ricadrà nel caso di cui al successivo punto c).

c) confini di reale conflitto/incompatibilità (RC)

Confini tra zone con classi acustiche differenti per più di 5 dB(A), ossia con “salto di classe”, dove le misure acustiche sin qui effettuate evidenziano una manifesta situazione di disturbo da parte delle sorgenti della zona a classe maggiore nei confronti dei recettori della zona a classe minore.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico, di cui al successivo Art. 24, individua l’ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti.

Art. 10. Zone con livelli acustici superiori ai limiti di attenzione

Si intendono le zone in cui le misure evidenziano (o dovessero evidenziare in futuro) il superamento dei valori di attenzione di cui alla Tabella 4 dell’Art. 6.

In questo caso si rende necessario adottare il Piano di Risanamento Acustico, PdRA, di cui all’Art. 25.

Art. 11. Fasce di pertinenza stradale

Secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale, i valori limite riportati all’Art. 8 non si applicano per le infrastrutture di trasporto all’interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica individuate dai rispettivi decreti attuativi, ossia:

- DPR n. 142/2004, per le infrastrutture stradali;
- DPR n. 459/1998, per le infrastrutture ferroviarie;
- DMA 31.10.1997, per le infrastrutture aeroportuali.

Il territorio di Montecchio Emilia è interessato esclusivamente da infrastrutture stradali.

Il richiamato DPR n. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”, in base alla classificazione delle strade (elaborata ai sensi dell’art. 2 del “Codice della Strada”, DLgs n. 285/1992 e s.m.i.), individua le fasce di pertinenza acustica e definisce i limiti che tali infrastrutture devono rispettare al loro interno. In via sintetica essi sono riportati in Tabella 6.

Tabella 6 Valori limite di immissione per le infrastrutture stradali **(per approfondimenti si rimanda al testo del DPR n. 142/2004)**

Tipo di strada e fasce di pertinenza acustica		Valori limite stradali	
		Periodo diurno	Periodo notturno
<i>Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale il solo limite diurno)</i>			
Indipendentemente dalla classificazione stradale		50	40
<i>Strade esistenti e assimilabili</i>			
Autostrada/tangenziale	Fascia A (100 metri)	70	60
	Fascia B (150 metri)	65	55
Extraurbana principale	Fascia A (100 metri)	70	60
	Fascia B (150 metri)	65	55
Extraurbana secondaria (sottotipo Ca)	Fascia A (100 metri)	70	60
	Fascia B (150 metri)	65	55
Extraurbana secondaria (sottotipo Cb)	Fascia A (100 metri)	70	60
	Fascia B (150 metri)	65	55
Urbana di scorrimento (sottotipo Da)	Fascia di 100 metri	70	60
Urbana di scorrimento (sottotipo Db)	Fascia di 100 metri	65	55
Urbana di quartiere Locale	Fascia di 30 metri	Definiti dai comuni, in modo conforme alla Zonizzazione acustica.	
<i>Strade di nuova realizzazione</i>			
Autostrada/tangenziale	Fascia di 250 metri	65	55
Extraurbana principale	Fascia di 250 metri	65	55
Extraurbana secondaria (sottotipo C1)	Fascia di 250 metri	65	55
Extraurbana secondaria (sottotipo C2)	Fascia di 150 metri	65	55
Urbana di scorrimento	Fascia di 100 metri	65	55
Urbana di quartiere Locale	Fascia di 30 metri	Definiti dai comuni, in modo conforme alla Zonizzazione acustica.	

Per le strade principali del comune di Montecchio Emilia tali limiti sono riportati in Tabella 7.

Le fasce di pertinenza stradale sono riportate nella Tavola 1 di zonizzazione acustica comunale, sovrapposte alla suddivisione in Classi acustiche di cui all'Art. 5.

Tabella 7 Fasce di pertinenza e limiti di immissione per la viabilità comunale principale

Strada	Tipo e Sottotipo (da DPR 142/04)	Ampiezza fascia (m)	Scuole (solo diurno), ospedali, case di cura, case di riposo (Leq dB(A))		Altri ricettori (Leq dB(A))	
			diurno	notturno	diurno	notturno
STRADE ESISTENTI						
- Tangenziale SP12 (parte extraurbana) - SP28 (parte extraurbana) - SP67 (parte extraurbana) - SP53 (parte extraurbana)	Cb	Fascia A - 100			70	60
		Fascia B - 150	50	40	65	55
- SP12 (parte urbana) - SP28 (parte urbana) - SP67 (parte urbana) - SP53 (parte urbana) - Viabilità Nord-Ovest - Asse di collegamento tra centro e zona artigianale	Db	100	50	40	65	55
STRADE DI PROGETTO						
- Collegamento Est-Ovest tra tangenziale e SP12 (a Nord) - Bretella Sud-Ovest tra tangenziale e SP28	C2	150	50	40	65	55

Nel caso di sovrapposizione tra fasce di pertinenza acustica afferenti a più infrastrutture, devono essere contemporaneamente rispettati i seguenti valori limite:

- il limite definito dal rispettivo decreto attuativo relativamente alle immissioni sonore indotte dalla singola infrastruttura;
- il limite più elevato, fra quelli associati a ciascuna fascia di pertinenza acustica, per le immissioni sonore indotte da tutte le infrastrutture a fasce sovrapposte.

In sede di valutazione, nel caso di sovrapposizione di più fasce e di superamento del limite maggiore fra quelli associati a ciascuna fascia, il limite assegnato alla singola infrastruttura deve essere valutato secondo il criterio di cui all'allegato 4 del DMA 29.11.2000.

All'esterno delle zone e/o fasce di pertinenza acustica il contributo sonoro indotto dall'infrastruttura deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla Classificazione acustica. Nel caso in cui un organismo edilizio sia diviso da una fascia di pertinenza acustica infrastrutturale, deve essere considerato come limite da rispettarsi quello in cui ricade prevalentemente il fronte edificato dell'organismo medesimo.

Art. 12. Zone/attività particolari

I.12.1 Aree di cava

Le attività estrattive sono considerate attività a carattere temporaneo e ad esse è assegnata la classe V "temporanea". Viene fatto salvo l'obbligo di rispettare il limite differenziale di immissione sonora ai ricettori abitativi.

Tali attività si esercitano all'interno del perimetro di zona definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della LR 17/91, nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti pianificati (di cui alla Variante al PAE comunale approvata con Delib. CC n. 7 del 18/03/2008) può esservi comunque attività temporanea autorizzata legata alla stessa cava, limitatamente ai collegamenti con la viabilità pubblica ove precisamente individuati in sede di autorizzazione.

A precedere e seguire il periodo di coltivazione della cava, come indicato negli atti autorizzativi, fa fede la classificazione acustica dello stato di fatto.

La documentazione da presentare per lo svolgimento della procedura di verifica (screening) da eseguirsi ai sensi della LR n. 9/1999 e del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., deve contenere una specifica analisi dell'Impatto Acustico.

Essendo l'attività di cava assimilabile ad un'attività temporanea, è comunque possibile richiedere deroga ai limiti di rumore. Tale deroga potrà essere concessa solamente per particolari attività (es. predisposizione delle stesse opere di mitigazione, utilizzo di particolari impianti, ecc.) per un tempo ben definito e limitato, e dimostrando in modo esauriente e dettagliato che sono stati adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni, attraverso:

- l'adeguata organizzazione delle attività di cava,
- l'utilizzo di macchinari con emissioni contenute rispetto a quanto offerto dal mercato,
- la predisposizione di opere di mitigazione, valutando l'opportunità di realizzarle mediante la messa in opera di barriere acustiche al posto dei terrapieni (i quali necessitano di più tempo per la loro realizzazione e richiedono l'impiego di macchinari rumorosi in posizione vicina ai ricettori).

Attraverso la redazione di un'apposita documentazione acustica, deve essere dimostrato che quanto tecnicamente possibile è stato messo in campo, specificando chiaramente le motivazioni della richiesta di deroga. Lo studio, oltre ad analizzare la "situazione peggiore" per la quale è richiesta deroga, dovrà essere inoltre accompagnato da una simulazione della "situazione tipo" di attività della cava, in modo da valutare quale sarà l'impatto acustico mediamente presente durante il periodo di coltivazione o sistemazione della cava.

La richiesta di deroga dai limiti acustici dovrà di norma essere presentata contestualmente al Piano di coltivazione della cava; potrà tuttavia essere avanzata anche in seguito ove il soggetto esercente l'attività estrattiva ne ravvisasse l'esigenza

rispetto al possibile superamento dei limiti acustici assegnati dalla presente Classificazione.

I.12.2 Aree scolastiche e asili

All'interno delle aree scolastiche la compatibilità acustica deve essere verificata su tutta l'area di pertinenza della struttura, comprese le aree esterne in quanto regolarmente fruite.

In considerazione del loro utilizzo solo diurno, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente a tale periodo di riferimento.

I.12.3 Parchi e giardini pubblici – Aree naturalistiche

Nei parchi e giardini pubblici nonché nelle aree naturali oggetto di tutela da parte della legge o della pianificazione territoriale, classificati in classe I, i livelli di conformità acustica devono essere verificati presso gli spazi che vedono l'effettiva permanenza di persone, per esempio presso le aree attrezzate, le aree sosta, le aree gioco, etc.

I.12.4 Piste motoristiche / Aree per sport rumorosi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "*Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447*" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato al rispetto dei limiti assoluti di zona determinati con la Classificazione acustica, coerentemente con le prescrizioni generali dell'Art. 8. Non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

Devono altresì essere rispettati ulteriori limiti di rumorosità, da verificarsi prevalentemente su base oraria, al di fuori del sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

- Nuove attività:
 - o 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 - 22:00;
 - o 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 06:00;
- Attività esistenti:
 - o 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 09:00 - 18:30;
 - o 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 06:00 - 09:00;
 - o 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 06:00;
 - o 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00 - 22:00.

I gestori degli impianti sono tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire al Comune ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

È fatta salva la possibilità di richiedere autorizzazioni a carattere temporaneo in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici, seguendo le procedure disciplinate con il "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" di cui al successivo punto I.12.5.

I.12.5 Cantieri ed altre attività rumorose temporanee (es. feste e manifestazioni all'aperto)

Le attività rumorose a carattere temporaneo come ad esempio i cantieri, ma anche i concerti o le fiere, possono essere realizzate in deroga ai limiti ed orari stabiliti dalla normativa e dalla presente Classificazione acustica.

Il Comune ne disciplina lo svolgimento, ai sensi dell'art. 6, let. h, della L. n. 447/95 e dell'art. 11 cm. 1 della LR n. 15/01 e s.m.i.

La disciplina delle suddette attività è definita in apposito "*Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*", da approvarsi da parte del Consiglio Comunale entro dodici 12 mesi dall'approvazione della presente Classificazione Acustica.

Al momento l'AC non è in grado di individuare sul proprio territorio alcuna area "*da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto*" (ai sensi dell'art. 4, cm.1, let. a della L. 447/95) in quanto non esistono aree in disponibilità pubblica confacenti a tali usi.

L'AC opererà con l'intento di convenire formalmente con uno o più soggetti privati le condizioni di accesso ed uso di aree potenzialmente atte allo scopo e, successivamente, ne perfezionerà il recepimento entro la Classificazione Acustica.

Capo II Compatibilità acustica degli strumenti di pianificazione e nelle trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Tutte le trasformazioni urbanistiche nonché gli interventi edilizi devono ottemperare a generali principi di tutela dall'inquinamento acustico, perseguendo il mantenimento della compatibilità acustica con i limiti definiti dalla Classificazione acustica del territorio comunale o contribuendo al miglioramento di una situazione di criticità esistente.

Art. 13. Coordinamento con il Piano Strutturale Comunale, PSC

L'AC persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e programmazione del territorio, in primo luogo il Piano Strutturale Comunale, del quale è corredo indispensabile ed elemento per la preventiva ValSAT.

Ad ogni successiva variante, generale o parziale, al PSC deve essere aggiornata nel quadro della ValSAT anche la preventiva analisi delle compatibilità acustiche delle trasformazioni e degli effetti in relazione al rispetto (e possibilmente al miglioramento) delle limitazioni poste dalla Classificazione Acustica.

Dovrà essere predisposta, ed allegata all'atto dell'adozione, una documentazione atta a dimostrare la compatibilità delle nuove previsioni urbanistiche con la classificazione acustica adottata; ovvero una proposta di modifica della classificazione acustica vigente.

Art. 14. Piano Operativo Comunale, POC

In sede di formazione del POC devono essere approfondite le valutazioni relative ai temi acustici contenute nella ValSAT del PSC e nella verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da effettuarsi ai sensi del DLgs n. 152/2006 e s.m.i. relativa al POC stesso, indicando dotazioni e prestazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi contenuti nelle norme del PSC ed al rispetto dei limiti di riferimento definiti nella Classificazione acustica.

A tal fine deve essere prodotta anche una mappa acustica aggiornata dello stato di fatto ed una dello stato di progetto finalizzata ad individuare le aree acusticamente idonee per i diversi tipi di insediamenti previsti.

In sede di formazione del POC, in caso di difformità della classificazione delle UTO coinvolte rispetto a quanto previsto nella Classificazione Acustica, può essere prevista o indicata una modifica della classificazione acustica dello stato di progetto individuando, se necessario, una o più nuove UTO nell'area di intervento e coerenti con la classificazione acustica delle UTO confinanti.

Il POC deve contenere o fornire ai PUA da esso derivati gli elementi necessari al rispetto degli obiettivi acustici contenuti nelle presenti norme.

Il POC deve individuare preliminarmente anche la necessità di eventuali opere di mitigazione acustica.

Art. 15. Obiettivi e requisiti tecnici da perseguire in sede di formazione dei PUA

Ai sensi dell'Art. 31 della LR 20/2000 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi" (PUA): i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi e i Piani di Recupero e i Programmi Integrati di Intervento, nonché i programmi di riqualificazione urbana, ecc.

L'intervento urbanistico preventivo persegue i fini della realizzazione di una corretta zonizzazione acustica e di miglioramento di una situazione critica esistente.

Attraverso soluzioni distributive dei volumi e delle funzioni possono essere messe in atto e graduate numerose azioni di protezione, variamente combinate tra di loro.

Viene chiesto, pertanto, che tra gli obiettivi progettuali di tale tipo di intervento ve ne siano alcuni a valenza acustica volti a ricercare :

- Un'integrazione con l'intorno esistente o futuro relativamente agli aspetti acustici (zone e presenze limitrofe, viabilità, ecc.);
- L'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando se possibile, anche all'interno dell'area oggetto dell'intervento, micro-ambiti acusticamente differenziati.

In sede, quindi, di presentazione dello strumento urbanistico attuativo, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili all'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti di diversa classe.

I PUA relativi a nuovi insediamenti urbani in tutto o in parte residenziali, sia mediante urbanizzazione di nuove aree sia mediante interventi di trasformazione urbana di aree a precedente diversa destinazione, devono verificare che tali insediamenti siano collocati in aree che ai sensi della classificazione acustica siano o vengano contestualmente classificate in classe terza o inferiori.

Nella progettazione dei nuovi insediamenti si deve perseguire il raggiungimento del clima acustico idoneo attraverso una corretta organizzazione dell'insediamento, per definire la migliore localizzazione degli usi e degli edifici.

Per i nuovi insediamenti residenziali e le prime classi acustiche la verifica del rispetto dei limiti acustici di cui sopra dovrà essere eseguita considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti e in progetto, a prescindere quindi dalla presenza o meno di eventuali fasce di pertinenza acustica infrastrutturali (definite ai sensi dei decreti attuativi nazionali).

I nuovi insediamenti residenziali e le prime classi acustiche devono sorgere nelle posizioni il più possibile schermate dal rumore e ad un'adeguata distanza dalle infrastrutture di trasporto esistenti ed eventuali di progetto. Non è consentita a mitigazione di tali insediamenti la realizzazione di barriere acustiche, ad eccezione (ove attuabile) di barriere acustiche "naturali" quali ad esempio le dune alberate, che si inseriscano con un impatto paesaggistico/ambientale accettabile.

La Classificazione acustica prevede, come stabilito dalla delibera regionale n. 2053/2001, nella parte comprendente l'infrastruttura stradale e laterale ad essa una fascia di rispetto di diversa ampiezza (minimo di 30 metri, in genere 50 m) zonizzata

in classe superiore, coerentemente alle caratteristiche costruttive e funzionali attribuibili all'infrastruttura medesima.

Tale fascia di rispetto minima va considerata nelle progettazioni urbane, anche dove non riportata in carta nella Tavola 1 di Zonizzazione Acustica. Dove tracciata essa ricomprende il corpo di fabbrica degli edifici esistenti più prossimi all'infrastruttura, salvo che non siano da ascrivere alla Classe I (scuole, case di cura, ecc).

In questa fascia possono essere collocati solamente gli usi acusticamente meno sensibili (commerciali, direzionali, terziari, etc.), in modo che questi, pur nel rispetto dei limiti di legge, costituiscano anche una protezione per gli edifici residenziali più arretrati.

Per tali piani deve essere inoltre verificato che le attività in essi previste e il traffico indotto rispettino i limiti definiti nelle presenti Norme tecniche per i ricettori esistenti, o che non comportino un peggioramento del clima acustico nelle situazioni in cui questo è già superiore a detti limiti.

Art. 16. Relazione di Impatto Acustico dei PUA

Agli strumenti urbanistici preventivi, eventualmente nell'ambito della relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da effettuarsi ai sensi del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere allegata una "Relazione di impatto Acustico", redatta da un tecnico competente in acustica (ex DPCM 31.03.1998), che contempli tra gli altri i seguenti aspetti :

- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
- valutazione delle attività e tipologie d'uso insediabili, ai fini di garantire la compatibilità acustica del comparto rispetto alle aree limitrofe;
- eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto dell'intervento a seconda delle destinazioni d'uso, finalizzata a migliorare la compatibilità acustica all'interno del comparto e con il contesto;
- indicazione per ciascuna zona dei seguenti parametri (calcolati considerando la massima capacità insediativa, utile ai fini della eventuale riclassificazione acustica):
 - a) densità di popolazione (n. abitanti / sup. della zona in ha)
 - b) densità esercizi commerciali (sup. commerciale / sup. della zona)
 - c) densità industriale - artigianale (sup. industriale - artigianale / sup. della zona).

In presenza del necessario sviluppo e dettaglio dei dati progettuali nonché di comparabile approfondimento tecnico la Relazione di Impatto Acustico del PUA potrà sostituire la Documentazione di Impatto Acustico di cui all'Art. 21, piuttosto che la Valutazione del clima acustico come definita all'Art. 22, a valere per i gestori delle attività destinate ad insediarsi nel comparto di piano entro 5 anni dall'approvazione del PUA.

Ove l'approvazione del PUA implichi una variazione della Classificazione Acustica comunale, con la stessa deliberazione l'AC deve contestualmente approvare la relativa variante cartografica delle medesima.

Art. 17. Prescrizioni da osservare nell'attuazione di interventi urbanistici diretti

Sono "interventi urbanistici diretti" quelli soggetti all'acquisizione di un titolo abilitativo edilizio espresso da parte dell'Amministrazione Comunale, quali permessi di costruire, autorizzazioni edilizie o altro atto di assenso comunque denominato.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995, ovvero ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2001, devono essere presentate, in base alla tipologia del progetto, la "Documentazione di impatto acustico" (DOIMA), di cui all'Art. 21, o la "Documentazione di previsione del clima acustico" (DPCA), di cui all'Art. 22.

Le documentazioni acustiche di cui sopra devono essere redatte da un tecnico competente in materia ai sensi della legge n. 447/1995, secondo i criteri definiti con la delibera di Giunta regionale n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09.05.2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico", che costituisce, al momento della stesura delle presenti norme, il riferimento normativo per la redazione della documentazione acustica di valutazione, nonché secondo quanto disposto negli allegati alle presenti Norme.

Le rilevazioni acustiche a corredo della documentazione acustica dovranno essere eseguite secondo le modalità di misura indicate nel DMA del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Le documentazioni acustiche dovranno essere tanto più dettagliate e approfondite quanto più rilevanti potrebbero essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

Per gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, che richiedono la simulazione di livelli acustici a seguito dell'inserimento di numerose sorgenti sonore e/o numerosi ricettori oppure per gli interventi che prevedono la trasformazione morfologica dell'area nei casi in cui viene previsto l'inserimento di più immobili, è richiesto l'utilizzo di un software previsionale dotato di idonei algoritmi di calcolo al fine di contenere l'errore della simulazione.

Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Norme tecniche, qualora i livelli di rumore previsti superassero i valori limite stabiliti dalla classificazione acustica, la documentazione previsionale di impatto acustico e/o la documentazione di valutazione di clima acustico dovrà contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti, ovvero contenere l'indicazione delle misure previste per mitigarne gli effetti presso il ricettore, nei casi consentiti dalla legge, fino al raggiungimento del rispetto dei limiti normativi.

Le documentazioni acustiche di cui al Capo IV devono essere presentate dai soggetti titolari proponenti, pubblici o privati, per gli interventi nel seguito specificati comunque autorizzati o approvati.

L'assenza di tali documentazioni è causa di rigetto dell'istanza per carenza di documentazione essenziale.

Art. 18. *Requisiti acustici passivi degli edifici*

Il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, di cui al DPCM 05.12.1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*", calcolati secondo i metodi elencati nell'Allegato A dello stesso, è elemento obbligatorio in base alla normativa nazionale e al Regolamento Urbanistico Edilizio.

Pertanto il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica per i nuovi edifici, comunque destinati e valutati nell'ambito di qualsiasi procedimento amministrativo, per i quali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione acustica in facciata all'edificio.

Gli interventi diretti sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per gli edifici esistenti e nell'ambito degli interventi di risanamento acustico che l'ente gestore delle infrastrutture di trasporto deve predisporre ai sensi del DMA 29.11.2000, ed unicamente quando il gestore dell'infrastruttura dimostri l'impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

Capo III Compatibilità acustica nella pianificazione delle infrastrutture per la mobilità

Art. 19. Progettazione di nuove infrastrutture

Qualora nella progettazione definitiva e/o esecutiva di infrastrutture per la mobilità fosse prevista una tipologia diversa da quella considerata negli strumenti di pianificazione approvati, le relative fasce di pertinenza acustica da acquisire in termini di classificazione acustica del territorio corrisponderanno a quelle associate all'effettiva tipologia di infrastruttura che si andrà a realizzare.

Fatti salvi i progetti per i quali l'iter di approvazione è già in corso, i progetti preliminari e definitivi di tali opere devono verificare il rispetto dei limiti normativi, considerando le classi delle UTO attraversate, le fasce di pertinenza in IV classe nonché i criteri seguiti nella classificazione, al fine della tutela dei ricettori residenziali e delle destinazioni sensibili.

La progettazione definitiva delle infrastrutture deve contenere, qualora non implementata nella classificazione e quindi non coerente alla stessa, una proposta di variante alla Classificazione acustica comunale, in cui sia specificato: la tipologia dell'opera, i limiti da considerarsi in base ai decreti attuativi e le fasce di inserimento acustico da zonizzare in IV classe. Tali proposte saranno oggetto di verifica di coerenza con i contenuti della Classificazione acustica.

Art. 20. Rapporti con i Piani di risanamento acustico delle infrastrutture esistenti

I benefici acustici associati alle opere di mitigazione, pur pianificate nell'ambito dei Piani di risanamento acustico prodotti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi del DMA 29.11.2000, non devono essere considerati fino alla effettiva realizzazione delle opere stesse.

Capo IV Documentazioni acustiche

Art. 21. Documentazione di Impatto Acustico

La presentazione della Documentazione di impatto acustico (DOIMA) è richiesta in caso di:

- nuova costruzione,
 - nuovo insediamento,
 - modifica (compreso il mutamento d'uso senza interventi)
- delle seguenti opere ed attività di cui alla DGR n. 673/2004:
- a) opere sottoposte a procedura di VIA o di verifica (screening);
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione data dal Codice della strada (DLgs n. 285/1982 e s.m.i.);
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati, pubblici esercizi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti sportivi e ricreativi;
 - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - h) cave;
 - i) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, di rottamazione;
 - j) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
 - k) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere;
 - l) artigianato di servizio;
 - m) autorimesse di uso pubblico ed autolavaggi;
 - n) ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
 - o) dotazione di parcheggi pubblici aventi capacità maggiore di 50 posti auto e/o moto relativi ad interventi edilizi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
 - p) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, impianti di condizionamento e trattamento aria;
 - q) impianti di trattamento rifiuti;
 - r) eventuali altre attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente di cui alla Delibera Regionale 477/95 se prevedono l'installazione di impianti rumorosi;

Il contenuto della DOIMA è sinteticamente descritto all'Allegato n. 2. Contenuti del documento di impatto acustico

Tale documentazione ha valore anche ai fini dell'eventuale classificazione come azienda insalubre ai sensi del TULS del 1934.

L'assenza della documentazione prevista dal presente articolo è causa di improcedibilità della domanda di titolo abilitativo.

Premesso che il campo di applicazione del DPR n. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, ...*" sono esclusivamente le Piccole e Medie imprese, o PMI, ai sensi dello

stesso DPR sono individuate le **attività a bassa rumorosità**, per le quali è previsto **l’esonero totale** dalla presentazione della DOIMA.

Esse sono riportate all’Allegato n. 4. Elenco delle attività a bassa rumorosità (di cui all’All. B del DPR n. 227/11)

Fanno eccezione all’esonero quelle attività di cui all’Allegato suddetto (es. ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari, ...) le quali utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

In tal caso i loro gestori ricadranno nel caso generale e:

1. ove superanti i limiti della classificazione acustica, dovranno presentare la DOIMA;
oppure
2. ove conformi ai limiti della classificazione acustica, potranno ottemperare in forma semplificata mediante autodichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, attestante tale condizione (DGR n. 673/2004, ai sensi dell’art. 10 comma 4 della LR n. 15/2001).

Le autodichiarazioni, ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, relative al rispetto dei limiti di legge possono essere rilasciate, ai sensi della L. 447/95, art. 2 c. 6, esclusivamente da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, fatto salvo il caso in cui venga certificata esclusivamente la condizione di assenza di sorgenti sonore significative, caso in cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa da parte del proponente o dell’esercente l’attività.

Qualora dalla disamina della relazione tecnica illustrativa dell’intervento, i competenti uffici ravvisino la presenza di macchine, impianti o cicli tecnologici che a parere degli stessi siano fonte di possibili criticità acustica è fatta salva la facoltà di richiedere, ad integrazione, la presentazione di DOIMA ovvero procedere a verifiche strumentali (rilievi acustici) circa l’effettivo rispetto dei limiti di legge.

Sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale, nei casi assoggettati a DOIMA ritenuti maggiormente significativi, richiedere al gestore, prima della messa in esercizio dell’attività, la trasmissione di una relazione, redatta da un tecnico competente in acustica, che certifichi il rispetto dei limiti fissati con la Classificazione acustica o dei limiti propri delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto o comunque della specifica normativa di settore .

Art. 22. Documentazione di previsione del clima acustico

Fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 673/2004 e seguendo le indicazioni di cui all’Allegato n. 3. Contenuti del documento di clima acustico, la Documentazione di previsione del clima acustico (o DPCA) deve essere predisposta per le seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;

5. edifici residenziali con almeno 4 unità immobiliari, alberghi e pensioni ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, esistenti e di progetto, così come definite dai decreti nazionali in materia (DPR n.142/2004 1 e DPR n. 459/1998) e nella Classificazione acustica; ovvero situati in prossimità delle opere di cui al precedente Art. 21.

I soggetti titolari delle tipologie insediative e attività di cui sopra sono tenuti a presentare la DPCA nei casi di:

- nuova costruzione (compresi gli ampliamenti limitatamente ai casi che implicano la trasformazione in un recettore a maggiore sensibilità, cioè di classe acustica inferiore);
- cambi d'uso, anche senza opere, che coinvolgano almeno 4 unità immobiliari.

Capo V Attuazione della classificazione acustica e indirizzi per il risanamento

Art. 23. Adempimenti nelle aree di potenziale conflitto

Sono aree di potenziale conflitto le zone di cui all'Art. 9 lettera b.

I gestori delle attività produttive esistenti ivi insediate, ove ricomprese nell'elenco dei soggetti tenuti alla presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all'Art. 21, dovranno presentare al Comune entro 6 mesi dall'approvazione della presente Classificazione Acustica, e successivamente ogni 5 anni, un'autodichiarazione attestante il pieno rispetto dei limiti della zonizzazione propri delle aree al confine, corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica e da idonee misure.

Art. 24. Aree candidate a Piano di Risanamento Acustico comunale

Nei casi di contiguità tra classi acustiche incompatibili o nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g della L. 447/95 il Comune adotta un Piano di Risanamento Acustico.

Al fine dell'attuazione di primi interventi di contenimento dell'inquinamento acustico sul territorio comunale il Piano di Risanamento Acustico, PdRA, è attivabile (anche per singole unità di intervento) individuando come candidate in prima istanza le zone risultate incompatibili nell'ambito della definizione della presente Classificazione acustica, di cui all'Art. 9 lettera c.

Le aree candidate al primo PdRA sono riportate in Allegato n. 1. Schede di risanamento, che riportano preliminarmente per ogni singola zona:

- una descrizione sintetica della sua consistenza urbanistica;
- gli elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- possibili scenari di intervento, articolati in:
 - o obiettivi da perseguire;
 - o azioni da attivare;
 - o strumenti da utilizzare;
 - o soggetti attuatori dell'intervento
- eventuali norme di salvaguardia specifiche;
- individuazione cartografica.

Art. 25. Piano di Risanamento Acustico - Formazione e contenuti

Il PdRA deve risultare coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione ambientale, urbanistica e trasportistica, ed andranno di conseguenza predisposte le eventuali necessarie varianti a tali piani.

Il PdRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto pubbliche essenziali, di cui all'Art. 20.

Il PdRA deve contemplare quale contenuto minimo esemplificativo:

1. l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a della L. 447/95;
2. l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
3. l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
4. la stima degli oneri finanziari di competenza comunale e dei mezzi necessari;
5. le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 26. Piano di risanamento delle imprese

Le modalità per il risanamento acustico delle imprese sono disciplinate dall'art 9 della LR 15/2001.

Esso dovrà comunque contenere:

- a) l'indicazione della tipologia di attività e del relativo codice ISTAT per la classificazione delle attività produttive;
- b) l'indicazione della zona di appartenenza e di quelle circostanti secondo quanto previsto dalla presente classificazione acustica, allegando una o più planimetrie orientate e in scala opportuna (max 1:2.000);
- c) l'indicazione della posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, e del perimetro della proprietà e/o dell'attività, utilizzando una o più planimetrie orientate e in scala opportuna (max 1:200);
- d) l'elenco dei cicli tecnologici, degli impianti e/o delle apparecchiature che danno luogo a immissione di rumore nell'ambiente esterno; avendo inoltre cura di fornirne una dettagliata descrizione e precisando:
 - se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo,
 - le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno, specificandone la durata (nel caso di rumori a tempo parziale specificare sia quella media che quella totale, diurna e notturna), la continuità o discontinuità, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti sonore,
 - quale caratteristica composizione di esercizio corrisponde al massimo livello di rumore;
- e) le eventuali sorgenti mobili di rumore presenti all'interno del perimetro aziendale e l'impatto delle attività di movimentazione, carico e scarico di materiali e merci;
- f) i rilievi fonometrici effettuati, con l'indicazione dei relativi valori, posizioni (in planimetria di scala adeguata), periodo e durata;
- g) l'illustrazione delle scelte e delle modalità tecniche di adeguamento previste dal piano aziendale, con ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche (costi compresi) e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse atte a conseguire la conformità con i limiti di zona;
- h) l'indicazione del tempo richiesto per l'esecuzione del piano e le motivazioni relative.

Art. 27. Durata e aggiornamento della classificazione acustica

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale.

Le norme tecniche e/o la classificazione acustica sono, comunque, oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Al fine di garantire la necessaria coerenza, sulla base di quanto indicato al Capo II, tra gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio comunale, l'aggiornamento o la modifica della classificazione acustica comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di varianti al PSC;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei Piani Urbanistici e qualora contengano una proposta di riclassificazione acustica del comparto valutata favorevolmente;
- all'atto di approvazione di interventi sottoposti alla procedura di VIA.

Art. 28. Rete e periodicità dei controlli acustici

Con atto successivo l'AC, in accordo con gli enti di controllo, potrà provvedere a definire una rete di monitoraggio dei livelli acustici per il territorio comunale ed a pianificare la periodicità e tipologia delle misurazioni in ordine alle priorità emerse dalla presente classificazione acustica e dalle fasi della relativa attuazione, mettendo a sistema le azioni dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti.

Art. 29. Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti e differenziali) di cui all'Art. 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 5.160 euro (in analogia a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 della legge n. 447/1995).

In deroga a quanto sopra previsto, coerentemente a quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 della legge n. 447/1995, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite normativi hanno l'obbligo di predisporre e presentare i Piani di contenimento e di abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate con il DMA 29.11.2000.

In caso di messa in esercizio di nuove attività senza che siano stati assolti gli obblighi previsti all'Art. 17, il Sindaco provvede mediante ordinanza (assunta ai sensi dell'art. 9 della L. n. 447/95) a richiederne l'ottemperanza.

Qualora vi sia anche violazione dei limiti massimi della classe acustica di appartenenza e/o delle zone limitrofe e/o del criterio differenziale il soggetto gestore

deve indicare i termini di tempo entro i quali verranno realizzate le mitigazioni ritenute valide per l'eliminazione o la riduzione entro i limiti della fonte rumorosa.

In caso di mancato rispetto dei termini o di ripetuta violazione degli stessi, il Sindaco può provvedere mediante sospensione provvisoria, o a tempo determinato, della attività o dell'impianto responsabile del superamento.

Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 euro a 10.320 euro (così come disposto dall'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995).

Allegato n. 1. Schede di risanamento

Le schede di seguito riportate rappresentano un inquadramento delle situazioni di reale conflitto (RC) e potenziale conflitto (PC) riscontrate sul territorio di Montecchio Emilia redigendo la presente classificazione acustica. Per la definizione di tali situazioni si rimanda all'Art. 9 delle presenti NTA.

Per ogni situazione di RC o PC le schede descrivono gli elementi indicati nell'Art. 24 delle presenti NTA e stimano un primo livello di priorità, che può essere bassa, media o alta.

Le n. 7 situazioni di RC sono definite tali sulla base dei rilievi di rumore in corrispondenza di alcuni punti del territorio ritenuti particolarmente significativi, effettuati attraverso misure di breve durata svolte in periodo diurno.

Per ognuna di esse si sono riscontrati superamenti dei limiti acustici di zona.

Benché i risultati delle misurazioni svolte in questa fase non possano essere tecnicamente confrontati con i limiti di legge delle classi acustiche (DPCM 14/11/97), possono senz'altro essere considerati "campanelli d'allarme" o comunque indicatori dei livelli di criticità delle zone rilevate.

Le situazioni di RC sono individuate nella Tavola 2 "*Carta dei Punti di misura del rumore*" parte integrante della presente classificazione acustica.

Le n. 7 situazioni di PC corrispondono ad altrettanti casi in cui vi è confine tra zone con classi acustiche differenti per più di 5 dB(A). Come tali queste situazioni dovrebbero essere oggetto di monitoraggio acustico periodico (v. Art. 9).

Per ogni situazione di PC si riporta un estratto cartografico in cui è evidenziata l'area interessata.

SITUAZIONI DI REALE CONFLITTO (RC)

RC1		Livello di priorità	media
UTO	56		
Tipologia	zona protetta		
Nome	OSPEDALE E. FRANCHINI		
Via	Barilla 14		
Classe	I		
Misura	Sì (P4)		
	Consistenza urbanistica	posti letto (n.)	140
	Criticità da mitigare/rimuovere	Rumore prodotto dal traffico veicolare esterno all'area ospedaliera in transito N/S sulla SP12	
	Scenari di intervento		
	<i>Obiettivi da perseguire</i>	Protezione degli ambienti ospedalieri interni e delle aree esterne dal rumore stradale. Alleggerimento traffico veicolare lungo la SP12 in attraversamento del centro urbano	
	<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di immissione nell'are ospedaliera	
	<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative di transito	
	<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione	
	Norme di salvaguardia specifiche	L'avvenuta attivazione del lotto n. 2 della tangenziale di Montecchio Emilia fornisce un parziale contributo all'alleggerimento del traffico veicolare lungo il tratto urbano della SP12, soprattutto operato dai mezzi pesanti. Anche se la sua piena funzionalità è subordinata alla realizzazione del collegamento tra la tangenziale e il tratto di SP12 verso S. Ilario, tale nuova situazione costituisce una misura di salvaguardia dello stato attuale.	

Livello di priorità	bassa
----------------------------	--------------

RC2	
UTO	34
Tipologia	zona protetta
Nome	SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS (a)
	NIDO D'INFANZIA (b)
	SCUOLA COMUNALE D'INFANZIA "DON PASQUINO BORGHI" (c)
Via	XXV Aprile 14
Classe	I
Misura	Sì (P5)

Consistenza urbanistica	alunni (n.)	340 (a) 50 (b) 80 (c)
Criticità mitigare/rimuovere	da	La zona è abbastanza protetta, il superamento del limite diurno (52,2 dB rispetto al limite di 50) è dovuto al passaggio di veicoli da e per il parcheggio interno dell'area scolastica.
Scenari di intervento		
<i>Obiettivi da perseguire</i>		Protezione degli ambienti scolastici interni ed esterni dal rumore prodotto dalla strada
<i>Azioni da attivare</i>		Regolamentazione accesso alle aree di pertinenza della scuola
<i>Strumenti da utilizzare</i>		NORMATIVI Controllo velocità e circolazione
<i>Soggetti attuatori</i>		Pubblica Amministrazione
Norme di salvaguardia specifiche		Non si ravvisa la necessità di introdurre specifiche misure di salvaguardia, in quanto il superamento del limite di immissione non ha un carattere strutturale ma va unicamente attribuito all'utilizzo funzionale delle strutture scolastiche.

RC3	
UTO	34
Tipologia	strada/zona protetta
Nome	SP12/SCUOLA MEDIA ZANNONI
Via	XXV Aprile 1
Classe	IV/I
Misura	Sì (P8)

Livello di priorità	alta
----------------------------	-------------

Consistenza urbanistica	alunni (n.)	250
Criticità da mitigare/rimuovere	Superamento del limite diurno (60 dB(A) da rilievo fonometrico a ca 6.5 m dall'asse stradale (68.4 dB(A))	
Scenari di intervento		
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Alleggerimento traffico veicolare lungo la SP12 in attraversamento del centro urbano	
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di immissione nell'area scolastica	
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Asfalti fonoassorbenti	
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione	
Norme di salvaguardia specifiche	L'avvenuta attivazione del lotto n. 2 della tangenziale di Montecchio Emilia fornisce un parziale contributo all'alleggerimento del traffico veicolare lungo il tratto urbano della SP12, benché in centro la circolazione ai mezzi pesanti fosse già in precedenza vietata. Anche se la sua piena funzionalità è subordinata alla realizzazione del collegamento tra la tangenziale e il tratto di SP12 verso S. Ilario, tale nuova situazione costituisce una misura di salvaguardia dello stato attuale.	

Livello di priorità	media
--------------------------------	--------------

RC4	
UTO	47/50
Tipologia	strada/zona residenziale
Nome	STRADA COMUNALE
Via	XX Settembre - Reverberi
Classe	IV/III
Misura	Sì (P9)

		UTO 47	UTO 50
Consistenza urbanistica	Popolazione residente	398	146
	Densità pop. (ab/kmq)	40	15
	Superficie produttivo (mq)	471	177
	Densità produttiva	0,005	0,002
	Superficie commerciale/servizi (mq)	1679	1502
	Densità comm./servizi	0,017	0,015
Criticità da mitigare/rimuovere	Superamento del limite diurno (65 dB(A) da rilievo fonometrico a ca 6.5 m dall'asse stradale (74.4 dB(A))		
Scenari di intervento			
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Alleggerimento traffico veicolare lungo via XX Settembre		
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di emissione		
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative al transito Asfalti fonoassorbenti		
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione		
Norme di salvaguardia specifiche	Si fa notare che le misure di rumore per il punto P9 sono state effettuate prima che il Comune provvedesse a realizzare dossi artificiali e un incrocio rialzato in corrispondenza dello sbocco di via Riverberi su via XX Settembre. L'attivazione del lotto n. 2 della tangenziale influisce inoltre sulla riduzione del traffico in transito lungo questo asse viario. Non si indicano pertanto specifiche misure di salvaguardia.		

Livello di priorità	alta
----------------------------	-------------

RC5	
UTO	47/49
Tipologia	strada/zona residenziale
Nome	SP12/SP67
Via	Strada S. Ilario - via BV della Sedia
Classe	IV/III
Misura	Sì (P10)

		UTO 47	UTO 49
Consistenza urbanistica	Popolazione residente	398	1043
	Densità pop. (ab/kmq)	40	61
	Superficie produttivo (mq)	471	4321
	Densità produttiva	0,005	0,025
	Superficie commerciale/servizi (mq)	1679	7833
	Densità comm./servizi	0,017	0,046
Criticità da mitigare/rimuovere	Superamento del limite diurno (65 dB(A) da rilevamento fonometrico a ca 5.5 m dall'asse stradale (74.3 dB(A))		
Scenari di intervento			
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Alleggerimento traffico veicolare lungo la SP12 e la SP67 in attraversamento del centro urbano		
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di emissione		
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative al transito Asfalti fonoassorbenti		
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione		
Norme di salvaguardia specifiche	L'attivazione del lotto n. 2 della tangenziale determina una riduzione della quota di traffico veicolare (soprattutto pesante) proveniente dalla SP67 (sulla quale si innesta la tangenziale). Non si indicano pertanto specifiche misure di salvaguardia.		

RC6	
UTO	60
Tipologia	strada/zona residenziale
Nome	SP67
Via	Strada Calerno - Via Pedrini
Classe	IV/III
Misura	Sì (P11)

Livello priorità	di alta
-------------------------	----------------

		UTO 60
Consistenza urbanistica	Popolazione residente	504
	Densità pop. (ab/kmq)	46
	Superficie produttivo (mq)	1728
	Densità produttiva	0,016
	Superficie commerciale/servizi (mq)	680
	Densità comm./servizi	0,006
Criticità da mitigare/rimuovere	Superamento del limite diurno (65 dB(A) da rilevamento fonometrico a ca 5.5 m dall'asse stradale (72 dB(A))	
Scenari di intervento		
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Alleggerimento traffico veicolare lungo via la SP67 in attraversamento del centro urbano	
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di emissione	
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative al transito (tangenziale) Asfalti fonoassorbenti	
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione	
Norme di salvaguardia specifiche	L'attivazione del lotto n. 2 della tangenziale determina una riduzione del traffico veicolare lungo la SP67. Non si indicano pertanto specifiche misure di salvaguardia.	

RC7	
UTO	25/32
Tipologia	strada/zona residenziale
Nome	SP12/SP53
Via	Grandi - Landini
Classe	IV/III
Misura	Sì (P12)


Livello priorità	di alta
-----------------------------	----------------

		UTO 25	UTO 32
Consistenza urbanistica	Popolazione residente	451	713
	Densità pop. (ab/kmq)	47	57
	Superficie produttivo (mq)	170	585
	Densità produttiva	0,002	0,005
	Superficie commerciale/servizi (mq)	93	3429
	Densità comm./servizi	0	0,028
Criticità da mitigare/rimuovere	Superamento del limite diurno (65 dB(A) da rilevamento fonometrico in corrispondenza dell'incrocio sul lato di via Landini (68.6 dB(A))		
Scenari di intervento			
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Alleggerimento traffico veicolare lungo via la SP12 e la SP53 in attraversamento del centro urbano		
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di emissione		
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative al transito (tangenziale) Asfalti fonoassorbenti		
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione		
Norme di salvaguardia specifiche	L'attivazione del lotto n. 2 della tangenziale determina una riduzione del traffico lungo la SP12 (direttrice N/S) in ingresso nell'abitato. Non si indicano pertanto specifiche misure di salvaguardia.		

SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO (PC)

PC1		Livello di priorità	alta
UTO	44		
Tipologia	zona protetta		
Nome	SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE PRIVATA SUORE DOROTEE		
Via	dei Mille		
Classe	I/IV (SP12)		
Misura	No		
Consistenza urbanistica	alunni (n.)		100
Criticità da mitigare/rimuovere	Rumore prodotto dal traffico veicolare intenso sulla SP12		
Scenari di intervento			
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Protezione degli ambienti scolastici interni ed esterni dal rumore prodotto dal traffico stradale. Alleggerimento del traffico veicolare sulla SP12.		
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di immissione		
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative al transito Asfalti fonoassorbenti		
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione		
Norme di salvaguardia specifiche	L'entrata in funzione del lotto n. 2 della tangenziale contribuisce alla diminuzione del traffico lungo la SP12 in attraversamento dell'urbano e pertanto della pressione sonora sulla struttura scolastica, in particolare sul lato ovest. Non si indicano pertanto specifiche misure di salvaguardia.		

ZONA DI POTENZIALE CONFLITTO N. 1




Legenda

 Potenziale conflitto	Zonizzazione acustica	Classe acustica - stato di progetto
	Classe acustica - stato di fatto	 I° - Aree particolarmente protette
	 I° - Aree particolarmente protette	 II° - Aree prev. residenziali
	 II° - Aree prev. residenziali	 III° - Aree di tipo misto
	 III° - Aree di tipo misto	 IV° - Aree di intensa att. umana
	 IV° - Aree di intensa att. umana	 V° - Aree prev. produttive
	 V° - Aree prev. produttive	 VI° - Aree esclusivamente produttive
	 VI° - Aree esclusivamente produttive	

PC2		Livello di priorità	media
UTO	58		
Tipologia	zona protetta		
Nome	ISTITUTO STATALE SILVIO D'ARZO		
Via	Strada S. Ilario 28/C		
Classe	I/IV (Coop)		
Misura	No		
Consistenza urbanistica	alunni (n.)		833
Criticità da mitigare/rimuovere	Adiacenza Coop / scuola		
Scenari di intervento			
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Abbattimento rumore automezzi da e per la Coop		
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di emissione e immissione		
<i>Strumenti da utilizzare</i>	TECNOLOGICI Barriere antirumore (alberature)		
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione Privati		
Norme di salvaguardia specifiche	Si rileva l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di ampliare l'area commerciale che oggi ospita la Coop (PP16 del PRG). È auspicabile che la soluzione progettuale che verrà adottata allontani il più possibile le aree di parcheggio e di movimentazione merci dalla struttura scolastica.		

ZONA DI POTENZIALE CONFLITTO N. 2



Legenda

 Potenziale conflitto

Zonizzazione acustica

Classe acustica - stato di fatto

-  I° - Aree particolarmente protette
-  II° - Aree prev. residenziali
-  III° - Aree di tipo misto
-  IV° - Aree di intensa att. umana
-  V° - Aree prev. produttive
-  VI° - Aree esclusivamente produttive


Classe acustica - stato di progetto

-  I° - Aree particolarmente protette
-  II° - Aree prev. residenziali
-  III° - Aree di tipo misto
-  IV° - Aree di intensa att. umana
-  V° - Aree prev. produttive
-  VI° - Aree esclusivamente produttive

PC3		Livello di priorità	bassa
UTO	38		
Tipologia	zona protetta		
Nome	SCUOLA MATERNA STATALE		
Via	Alfonso D'Este		
Classe	I/IV (Viabilità N/O e centro storico)		
Misura	No		
	Consistenza urbanistica	alunni (n.)	70
	Criticità da mitigare/rimuovere	Passaggio mezzi pesanti	
	Scenari di intervento		
	<i>Obiettivi da perseguire</i>	Protezione degli ambienti scolastici interno ed esterni dal rumore stradale. Controllo del traffico veicolare in transito sull'asse viario N/O.	
	<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei limiti di immissione	
	<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Asfalti fonoassorbenti	
	<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione	
	Norme di salvaguardia specifiche	Non si rileva la necessità di introdurre salvaguardie specifiche, in quanto l'ubicazione dell'edificio scolastico è tale da proteggerlo dal disturbo sonoro proveniente da via Matteotti. La scuola materna è circondata da aree in classe IV appartenenti al centro storico ma non si ritiene che in diretta prossimità si svolgano attività a rumorosità elevata.	

PC4		Livello di priorità	bassa
UTO	38		
Tipologia	zona protetta		
Nome	CENTRO DIURNO		
Via	Marconi		
Classe	I/IV (Viabilità N/O)		
Misura	No		
Consistenza urbanistica		utenti (n.)	25
Criticità da mitigare/rimuovere		Passaggio mezzi pesanti	
Scenari di intervento			
<i>Obiettivi da perseguire</i>		Protezione degli ambienti interni ed esterni della struttura dal rumore stradale proveniente da via Matteotti. Controllo del traffico veicolare in transito sull'asse viario N/O	
<i>Azioni da attivare</i>		Monitoraggio periodico dei livelli di immissione	
<i>Strumenti da utilizzare</i>		NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Asfalti fonoassorbenti	
<i>Soggetti attuatori</i>		Pubblica Amministrazione	
Norme di salvaguardia specifiche		Non si rileva la necessità di introdurre salvaguardie specifiche, in quanto l'ubicazione dell'edificio che accoglie il centro diurno è tale da proteggerlo dal disturbo sonoro proveniente da via Matteotti. Il centro diurno è circondato da aree in classe IV appartenenti al centro storico ma non si ritiene che in diretta prossimità si svolgano attività a rumorosità elevata.	

ZONA DI POTENZIALE CONFLITTO N. 3 e N. 4



Legenda


	Potenziale conflitto	Zonizzazione acustica		Classe acustica - stato di progetto
	I° - Aree particolarmente protette	Classe acustica - stato di fatto		I° - Aree particolarmente protette
	II° - Aree prev. residenziali		II° - Aree prev. residenziali	II° - Aree prev. residenziali
	III° - Aree di tipo misto		III° - Aree di tipo misto	III° - Aree di tipo misto
	IV° - Aree di intensa att. umana		IV° - Aree di intensa att. umana	IV° - Aree di intensa att. umana
	V° - Aree prev. produttive		V° - Aree prev. produttive	V° - Aree prev. produttive
	VI° - Aree esclusivamente produttive		VI° - Aree esclusivamente produttive	VI° - Aree esclusivamente produttive

PC5	
UTO	43
Tipologia	zona protetta
Nome	CASA DELLA CARITÀ SAN GIUSEPPE
Via	E. Franchini 45
Classe	I/III (aree a destinazione mista)
Misura	No

Livello di priorità	bassa
----------------------------	--------------

Consistenza urbanistica	utenti (n.)	87
Criticità da mitigare/rimuovere	Localizzazione in contesto residenziale/misto	
Scenari di intervento		
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Protezione degli ambienti interni ed esterni della casa protetta	
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di immissione all'interno dell'area protetta	
<i>Strumenti da utilizzare</i>	TECNOLOGICI Barriere antirumore Interventi di difesa passiva sugli edifici	
<i>Soggetti attuatori</i>	Privati	
Norme di salvaguardia specifiche	Non si propongono specifiche misure di salvaguardia in quanto ad oggi il clima acustico della casa protetta non ha presentato situazioni di criticità.	

ZONA DI POTENZIALE CONFLITTO N. 5




Legenda

 Potenziale conflitto	Zonizzazione acustica	Classe acustica - stato di progetto
	Classe acustica - stato di fatto	 I° - Aree particolarmente protette
	 I° - Aree particolarmente protette	 II° - Aree prev. residenziali
	 II° - Aree prev. residenziali	 III° - Aree di tipo misto
	 III° - Aree di tipo misto	 IV° - Aree di intensa att. umana
	 IV° - Aree di intensa att. umana	 V° - Aree prev. produttive
	 V° - Aree prev. produttive	 VI° - Aree esclusivamente produttive
	 VI° - Aree esclusivamente produttive	

PC6		Livello di priorità	media
UTO	34		
Tipologia	zona protetta		
Nome	CENTRO SOCIALE ANZIANI MARABÙ		
Via	F.lli Cervi 1		
Classe	I/IV (SP28)		
Misura	No		
	Consistenza urbanistica	iscritti (n.)	300/400
	Criticità da mitigare/rimuovere	Rumore prodotto dal traffico di attraversamento	
	Scenari di intervento		
	<i>Obiettivi da perseguire</i>	Protezione degli ambienti interni ed esterni del centro sociale	
	<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di immissione prodotti dal traffico veicolare lungo la SP28 in attraversamento del centro urbano	
	<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Piano del traffico Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Infrastrutture alternative al transito Asfalti fonoassorbenti Barriere antirumore	
	<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione	
	Norme di salvaguardia specifiche	Data l'esposizione del centro sociale al rumore provocato dall'inteso traffico lungo la direttrice E/O in attraversamento dell'abitato, si ritiene che le possibili misure di protezione del confort acustico siano da ricondurre all'applicazione degli strumenti sopraindicati.	

ZONA DI POTENZIALE CONFLITTO N. 6



Legenda


 Potenziale conflitto	Zonizzazione acustica	Classe acustica - stato di progetto
	Classe acustica - stato di fatto	 I° - Aree particolarmente protette
	 I° - Aree particolarmente protette	 II° - Aree prev. residenziali
	 II° - Aree prev. residenziali	 III° - Aree di tipo misto
	 III° - Aree di tipo misto	 IV° - Aree di intensa att. umana
	 IV° - Aree di intensa att. umana	 V° - Aree prev. produttive
	 V° - Aree prev. produttive	 VI° - Aree esclusivamente produttive
	 VI° - Aree esclusivamente produttive	

PC7	
UTO	89
Tipologia	zona protetta
Nome	SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO (Aiola)
Via	Strada Montegrappa 22
Classe	I/III (Strada Montegrappa)
Misura	No

Livello di priorità	bassa
----------------------------	--------------

Consistenza urbanistica	alunni (n.)	30
Criticità da mitigare/rimuovere	Localizzazione in prossimità della strada	
Scenari di intervento		
<i>Obiettivi da perseguire</i>	Protezione degli ambienti interni ed esterni della struttura scolastica	
<i>Azioni da attivare</i>	Monitoraggio periodico dei livelli di immissione	
<i>Strumenti da utilizzare</i>	NORMATIVI Controllo velocità e circolazione TECNOLOGICI Asfalti fonoassorbenti	
<i>Soggetti attuatori</i>	Pubblica Amministrazione	
Norme di salvaguardia specifiche	Non si propongono specifiche misure di salvaguardia in quanto la scuola materna non è attualmente esposta a livelli sonori critici.	

ZONA DI POTENZIALE CONFLITTO N. 7



Legenda

 Potenziale conflitto	Zonizzazione acustica	Classe acustica - stato di progetto
	Classe acustica - stato di fatto	 I° - Aree particolarmente protette
	 I° - Aree particolarmente protette	 II° - Aree prev. residenziali
	 II° - Aree prev. residenziali	 III° - Aree di tipo misto
	 III° - Aree di tipo misto	 IV° - Aree di intensa att. umana
	 IV° - Aree di intensa att. umana	 V° - Aree prev. produttive
	 V° - Aree prev. produttive	 VI° - Aree esclusivamente produttive
	 VI° - Aree esclusivamente produttive	

Allegato n. 2. Contenuti del documento di impatto acustico

La Documentazione di Impatto Acustico, da redigere in attuazione della legge quadro n. 447/1995 e della LR n.15/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere e attività, indicando il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La DOIMA deve essere elaborata secondo i criteri definiti con la Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004 *“Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09.05.2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”*, rispettando inoltre le seguenti disposizioni:

- a. Elaborati cartografici:
 - stralcio di mappa (preferibilmente 1:2.000) nella quale sia evidenziata l'area relativa all'attività/intervento, i confini di proprietà e la destinazione d'uso degli edifici vicini per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta;
 - stralcio della classificazione acustica relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore dell'attività;
 - planimetria in scala adeguata (1:100 - 1:200) dell'intervento proposto con individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore significative, nonché le aree esterne di pertinenza.
- b. Dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, loro individuazione sulla planimetria dell'attività, tempi di utilizzo, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo.
- c. Indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti).
- d. Indicazione dei livelli di rumore esistenti presso i ricettori prima dell'attivazione della nuova attività, con esecuzione di rilievi fonometrici (specificando i parametri di misura quali posizione, periodo, durata, ecc.) eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- e. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; indicare anche eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento. ***Per gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, che richiedono la simulazione di livelli acustici a seguito dell'inserimento di numerose sorgenti sonore e/o numerosi ricettori, oppure per gli interventi che prevedono la trasformazione morfologica dell'area nei casi in cui viene previsto l'inserimento di più immobili, è richiesto l'utilizzo di un***

software previsionale dotato di idonei algoritmi di calcolo al fine di contenere l'errore della simulazione.

- f. Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'attività e verifica del rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale di cui all'articolo 4 del DPCM 14.11.1997.
- g. Descrizione degli interventi di bonifica/mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Se gli interventi di mitigazione sono costituiti da barriere acustiche, devono essere valutati anche i livelli di rumore presso i ricettori frontistanti, prima e post mitigazione, per verificare possibili fenomeni di riflessione.
- h. **Per gli interventi inerenti la realizzazione di capannoni industriali e/o artigianali**, non conoscendo il tipo di attività che si insedierà, la Documentazione di impatto acustico deve valutare, oltre alla compatibilità acustica dell'area ad accogliere il capannone, anche la presenza di possibili criticità acustiche legate alla prossimità di ricettori sensibili vicini all'intervento.
A tal fine, lo studio dovrà formulare una valutazione (anche indicativa ma pur sempre cautelativa, se non in possesso di informazioni maggiormente dettagliate) del carico urbanistico e del relativo traffico veicolare indotto dell'intero comparto, nonché delle ricadute acustiche da esso generato nei confronti dei ricettori esistenti limitrofi e dei ricettori di progetto.
Al momento della richiesta della licenza all'esercizio dell'attività o altro atto equivalente, dovrà essere presentata una nuova DOIMA in cui saranno considerati i reali impatti dovuti all'esercizio dell'attività.

Allegato n. 3. Contenuti del documento di clima acustico

La Documentazione di Previsione del Clima Acustico, da redigere in attuazione della legge n. 447/1995 e della LR n. 15/2001, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalle opere/interventi di cui all'Art. 22 delle presenti NTA.

La DPCA deve essere elaborata secondo i criteri definiti con la Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 09.05.2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico*".

Deve tra l'altro essere fornita la descrizione, **tramite misure**, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti.

Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza dei ricettori sensibili previsti e relative pertinenze.

Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con l'ausilio di software dedicati; in tal caso deve essere descritto il modello di calcolo impiegato, dimostrata la corretta taratura dello stesso e forniti i dati di input utilizzati. Nel caso in cui l'intervento consista nella realizzazione di almeno due edifici residenziali, l'utilizzo del software di simulazione è sempre richiesto al fine di minimizzare gli errori conseguenti alle riflessioni e rifrazioni sonore.

Se, in base alle elaborazioni effettuate, è necessaria la messa in opera di una barriera acustica per il rispetto dei limiti normativi presso i ricettori di progetto, devono essere valutati anche i livelli di rumore presso i ricettori frontistanti, prima e post mitigazione, per verificare possibili fenomeni di riflessione.

Allegato n. 4. Elenco delle attività a bassa rumorosità (di cui all'All. B del DPR n. 227/11)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

NB: All'elenco ufficiale del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012 n. 28, non compare il punto 30.